

COMUNE DI BRUGNERA

Provincia di Pordenone



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 85 del 21.12.1998
Modificato con deliberazione di C.C. nr. 71 del 30.09.1999
Modificato con deliberazione di C.C. nr. 49 del 06.12.2019

ART.1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 142/1990 e s.m., dal D. Lgs. 77/1995 e s.m. e dal D. Lgs. 446/1997 e s.m..
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate; a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici; a disciplinare le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e applicazione delle sanzioni; a specificare le relative procedure e competenze.

ART.2
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi comunali, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, nonché quelle derivanti da norme regionali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle non rientranti nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso o il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni o servizi ed in genere ogni altra entrata di spettanza comunale.

ART. 3
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Il comune, uniformandosi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, adotta appositi regolamenti per la disciplina delle entrate tributarie, riservandosi tale facoltà per le entrate di natura patrimoniale.
2. I regolamenti riguardanti le entrate di natura tributaria, compreso il presente, vengono trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data di loro esecutività e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, CANONI E TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi comunali sono determinate con apposita delibera, entro i limiti stabiliti dalle singole leggi e nel termine previsto per l'approvazione del bilancio.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita delibera nello stesso termine di cui al comma 1, nel rispetto dei valori del

mercato. E' assicurato l'adeguamento economico in relazione alla variazione di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni o servizi sono determinati con apposita delibera, nel termine di cui al comma 1, in conformità ai parametri eventualmente stabiliti dalla legge ed ai criteri stabiliti dal Consiglio.

ART. 5 GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la modalità di gestione delle singole entrate, per quanto attiene le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. Per ciascuna delle attività di cui al comma 1, per ogni singola categoria d'entrata, può essere scelta una forma gestionale diversa.
3. La scelta della forma di gestione deve rispondere a criteri di economicità, funzionalità, efficienza e trasparenza e deve essere adeguatamente motivata.
4. L'affidamento della gestione a terzi può essere rinnovato ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 44 - comma 1 – della Legge 724/1994.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori comunali e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle società o aziende che abbiano in appalto la gestione di una qualsiasi delle attività di cui al comma 1.

ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i dipendenti designati quali responsabili della relativa gestione e ai quali le medesime funzioni sono assegnate in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione o del piano risorse/obiettivi.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, di controllo e l'attività di liquidazione accertamento e riscossione, nonché sanzionatoria.
3. Il responsabile si avvale della collaborazione di altri dipendenti e può altresì delegare parte dei suoi compiti a dipendenti individuati secondo criteri di logicità e professionalità.
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal responsabile dell'ufficio tributi.
5. Qualora sia deliberato di affidare, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi o delle altre entrate ai soggetti di cui all'art. 52 - comma 5 - lett. b) del D. Lgs. 446/1997, gli stessi debbono ritenersi responsabili delle attività connesse.

ART. 7
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, verificano gli adempimenti a carico del contribuente/utente, come stabiliti dalle leggi o dai regolamenti.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/1990, con esclusione degli artt. Da 7 a 13.
3. Il responsabile, prima di emettere i provvedimenti di propria competenza, può invitare il contribuente/utente a fornire i chiarimenti e documenti che ritenga necessari alla definizione della pratica, nel rispetto di quanto eventualmente previsto nelle leggi o regolamenti.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, in analogia a quanto stabilito dall'art. 59 del D. Lgs. 446/1997.
5. Il funzionario responsabile deve utilizzare in modo razionale ed economico le risorse umane, materiali e finanziarie a sua disposizione; deve inoltre, per quanto possibile nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, semplificare le procedure.

ART. 8
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE

1. L'attività di liquidazione delle entrate dovrà svolgersi nell'osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. L'ufficio competente fornirà al contribuente/utente le informazioni ed i chiarimenti necessari alla definizione della sua posizione.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione il Comune comunicherà i termini e le modalità degli adempimenti, previsti negli appositi regolamenti, mediante adeguate forme di pubblicità.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto un provvedimento di liquidazione da parte dell'Ente, questo dovrà avere la forma scritta e dovrà contenere tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della natura del debito e del suo ammontare e dovrà essere notificato nei modi consentiti della legge.
4. Per le entrate patrimoniali il Comune deve garantire adeguate forme di comunicazione agli utenti degli adempimenti posti a loro carico, anche in conformità agli eventuali regolamenti adottati.
5. L'attività di liquidazione delle entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola il rapporto tra comune e il concessionario medesimo.

Testo così modificato e integrato art.9 comma 3 con delibera di C.C. nr. 49 del 06.12.2019

ART. 9

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei dipendenti all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione indicati dalle norme che disciplinano i singoli tributi. A tal fine deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e la modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, la modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti, deve essere notificato al contribuente nei modi consentiti dalla legge.
4. Le attività di accertamento e recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola il rapporto tra comune e il concessionario medesimo.

Testo così modificato e integrato art.9 comma 3 con delibera di C.C. nr. 49 del 06.12.2019

ART. 10

SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471,472 e 473 del 23.12.1997, sono disciplinate nell'apposito regolamento.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono applicate in base alle disposizioni di legge vigenti e conformemente alle norme regolamentari eventualmente previste.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.
4. *Gli interessi applicabili per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono definiti nelle stesse misure previste per le imposte erariali e precisamente:*
 - *3% semestrale (6% annuale) nel periodo dal 01.01.1994 al 31.12.1996;*
 - *2,5% semestrale (5% annuale) dal 01.01.1997;**I tassi così definiti si ritengono applicabili ai procedimenti di riscossione per liquidazione ed accertamento nonché di rimborso dei tributi comunali riferiti all'anno di imposta 1994 e seguenti i quali, alla data di esecutività della presente deliberazione non sono ancora divenuti definitivi, nel senso che non è ancora intervenuto il pagamento da parte del contribuente o il rimborso da parte dell'Amministrazione.*
5. *Per i provvedimenti di liquidazione, accertamento e rimborso relativi all'anno d'imposta 1993, compresi quelli ancora da emettere alla data di esecutività*

della deliberazione di C.C. n. 71 del 30.09.1999, continuano a calcolarsi gli interessi previgenti (7% semestrale fino al 15.05.1998, 2,5% dal 15.05.1998 in poi.

Testo così modificato e integrato con delibera di C.C. nr.71 del 30.09.1999

ART.11 TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 546/1992, il funzionario responsabile del Comune, o il Concessionario, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate patrimoniali, il Comune, o il Concessionario, deve essere assistito da professionista abilitato.

ART. 12 FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate dev'essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, o degli altri regolamenti eventualmente adottati per ogni singola entrata.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e per gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e dell'economicità, quali il versamento diretto, il versamento bancario o tramite bollettino di conto corrente postale.

ART. 13 FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con le procedure di cui al D.P.R. 602/1973, nel caso di riscossione affidata ai concessionari del servizio riscossione di cui al D.P.R. 43/1988, ovvero con quelle indicate dal R.D. 639/1910, nel caso di riscossione diretta da parte del Comune o affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b).
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recupero del credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile esprima idonea motivazione dell'opportunità e convenienza economica della scelta operata.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al terzo affidatario, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate, corredate da idonea documentazione comprovante il titolo per la riscossione, entro i termini stabiliti dalle leggi disciplinanti le diverse entrate.

4. Per il recupero coattivo delle entrate possono essere fissati criteri che, tenuto conto dei costi, consentano di individuare i casi in cui può essere abbandonata la procedura di riscossione.

ART. 14 AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento motivato del funzionario responsabile, può annullare in tutto o in parte l'atto ritenuto illegittimo o non opportuno, anche quando lo stesso sia divenuto definitivo, in base ai seguenti criteri:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione
 - b) valore della lite
 - c) costo della difesa
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro
 - e) doppia imposizione
 - f) errore di persona
 - g) prova di pagamenti regolarmente eseguiti
 - h) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta

ART. 15 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme di legge o regolamento adottate in materia di accertamento con adesione.

ART. 16

1. La ripetizione delle spese di notificazione è disciplinata dal relativo regolamento comunale in materia di notificazione degli atti. Nel caso in cui tale regolamento non sia stato assunto si osservano le disposizioni che seguono, salve le disposizioni eventualmente previste dagli specifici regolamenti di entrata.
2. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva
3. La disposizione del comma 1 si applica per qualsiasi modalità di effettuazione della notificazione: a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della L. n. 296/2006; a mezzo della posta, con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 890/1982; personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006; ovvero qualsiasi altra modalità prevista dalla legge.
4. L'ammontare specifico delle spese ripetibili è determinato con deliberazione della Giunta Comunale sulla base obiettiva dei costi effettivi rilevati dagli uffici, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, ed aggiornato periodicamente in relazione alla variazione dei costi medesimi.
5. Non sono comunque ripetibili: a. le spese per la notifica di atti istruttori e di

atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente (come, ad esempio, i provvedimenti di rimborso e quelli con cui, in sede di autotutela, sono annullati o rettificati precedenti atti impositivi erronei. In caso di rettifica in autotutela, la ripetizione delle spese è effettuata solo per la prima notificazione); b. le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

6. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi, anche in riferimento ai periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, ma accertati con atti impositivi notificati successivamente.
7. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

Testo integralmente aggiunto con delibera di C.C. nr. 49 del 06.12.2019

17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.